

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4245 del 03/08/2026
Oggetto	VARIANTE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO PONTE PRIVATO E AREA CORTILIVA ADIACENTE E PRESA D'ATTO DI PARZIALE RINUNCIA AD AREA CORTILIVA CON SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE; COMUNE: MONZUNO (BO), LOC. BELLARIA ; CORSI D'ACQUA: TORRENTE SETTA E RIO BACCHIO; TITOLARI: LAGAZZI GIULIETTA, FILIPPINI MICAELA, FILIPPINI ANNALISA ; CODICE PRATICA N. BO11T0033/25VR - BO10T0284/25RC
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4381 del 29/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO PONTE PRIVATO E AREA CORTILIVA ADIACENTE E PRESA D'ATTO DI PARZIALE RINUNCIA AD AREA CORTILIVA CON SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

COMUNE: MONZUNO (BO), LOC. BELLARIA

CORSI D'ACQUA: TORRENTE SETTA E RIO BACCHIO

TITOLARI: LAGAZZI GIULIETTA, FILIPPINI MICAELA, FILIPPINI ANNALISA

CODICE PRATICA N. BO11T0033/25VR - BO10T0284/25RC

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e

controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna;
- La D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 e DET-2026-791 del 30/06/2026 relative all'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio Idrico e assegnazione degli Incarichi di Funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista le D.G.R. n. 1237/2016 e n. 1602/2016 in merito alle Disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico;

Viste

- l'istanza assunta al Prot. n. PG.2025.209088 del 25/11/2025, pratica n. BO11T0033/25VR presentata da Lagazzi Giulietta (C.F. LGZGTT40C70C2650), Filippini Micaela (C.F. FLPMCL68R62A944B) e Filippini Annalisa (C.F. FLPNLS64M62A9440), con cui viene richiesta la variante alla concessione di occupazione di aree demaniali ad uso ponte privato, rilasciata con Determina Arpae n. 2472 del 02/05/2024;
- la comunicazione assunta al Prot. n. PG.2025.209047 del 25/11/2025, pratica n. BO10T0284/25RC presentata da Lagazzi Giulietta (C.F. LGZGTT40C70C2650), Filippini Micaela (C.F. FLPMCL68R62A944B) e Filippini Annalisa (C.F. FLPNLS64M62A9440), con cui viene dichiarata la rinuncia parziale alla concessione di occupazione di area demaniale ad uso area cortiliva rilasciata con Determina Arpae n. 22292 del 19/05/2020 per cessato interesse, e con cui viene richiesta la restituzione del deposito cauzionale versato;

Richiamate:

- la Determina Arpae n. 2472 del 02/05/2024 con cui è stata rilasciata a Lagazzi Giulietta , Filippini Micaela e Filippini Annalisa la concessione di occupazione di area demaniale con ponte privato di lunghezza pari a circa 10 m (accesso a proprietà privata) in

attraversamento del Rio Bacchio, nel Comune di Monzuno (BO) in località Bellaria, in parte delle aree censite al catasto terreni del Comune di Monzuno (BO), Foglio 21 - antistante mappale 301 con scadenza il 31/12/2035;

- la Determina Arpae n. 2292 del 19/05/2020 con cui è stata rilasciata a Lagazzi Giulietta, Filippini Micaela e Filippini Annalisa la concessione di occupazione di area demaniale ad uso area cortiliva per una superficie pari a 2.045 mq, corso d'acqua Torrente Setta e Rio Bacchio, nel Comune di Monzuno (BO) in località Bellaria, in parte delle aree censite al catasto terreni del Comune di Monzuno (BO), Foglio 21 - antistante mappale 301 e foglio 27 - antistante mappale 159, scaduta il 31/12/2025;

Verificato che:

- la richiesta di variante è relativa al mantenimento del ponte con occupazione di una porzione di area cortiliva adiacente al ponte, di circa 590 mq;
- la comunicazione di rinuncia è relativa alla restante porzione di area demaniale ad uso area cortiliva, pari a circa 1.455 mq;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "ponte privato e area cortiliva" ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURERT n. 329 in data 31/12/2025** non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Preso atto che, in riferimento al procedimento di rinuncia di concessione - BO10T0284/25RC, i concessionari

hanno trasmesso in data 25/11/2025 con prot. PG.2025.209047, autocertificazione comprensiva di documentazione fotografica, di ottemperanza delle prescrizioni di concessione, di rimozione delle opere di occupazione demaniale e di corretto ripristino dei luoghi, comunicata all'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con prot. n. PG.224712 del 17/12/2025, per le eventuali verifiche di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904 così come disciplinato dalla DGR 714/2022;

Preso atto che, in riferimento al procedimento di variante di concessione - BO11T0033/25VR, il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, ha rilasciato Autorizzazione Idraulica con nota acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2026.104306 del 09/06/2026, espressa in senso favorevole con prescrizioni, ed allegata come parte integrante del presente atto con la relativa planimetria allegata approvata dall'agenzia **(Allegato 1)**;

Verificato che il concessionario a garanzia della concessione oggetto di rinuncia ha versato in data 04/03/2011 **€ 125,00** (BO10T0284) e in data 11/05/2020 **€ 151,36** (BO10T0184/17RN01) per un totale di **€ 276,36**, quale deposito cauzionale a favore di "Regione Emilia Romagna", ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004;

Verificato che i canoni concessori relativi ad entrambi i procedimenti BO10T0284/25RC e BO11T0033/25VR sono stati regolarmente versati fino alla scadenza della concessione;

Ritenuto che l'amministrazione:

- in riferimento al procedimento BO11T0033/25VR debba rilasciare la concessione in variante ad uso ponte privato e area cortiliva adiacente (590 mq);
- in riferimento al procedimento BO10T0284/25RC:
 - debba prendere atto della rinuncia parziale alla concessione di occupazione di area demaniale ad uso

area cortiliva, per una quota parte di area pari a circa 1.455 mq;

- debba disporre lo svincolo della del deposito cauzionale a favore di Lagazzi Giulietta (C.F. LGZGTT40C70C2650), Filippini Micaela (C.F. FLPMCL68R62A944B) e Filippini Annalisa (C.F. FLPNLS64M62A944O);

Verificato che, in riferimento al procedimento di variante - BO11T0033/25VR, sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di **€ 75,00;**
- del canone di concessione per l'anno corrente 2026 pari ad **€ 354,68;**
- dell'adeguamento del deposito cauzionale pari ad un importo di **€ 104,68;**

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 29/07/2026 (assunta agli atti con PG.2026.138637 del 29/07/2026);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Lagazzi Giulietta (C.F. LGZGTT40C70C2650), Filippini Micaela (C.F. FLPMCL68R62A944B) e Filippini Annalisa (C.F. FLPNLS64M62A9440), la variante della concessione di occupazione di area demaniale rilasciata con Determina Arpae n. 2472 del 02/05/2025 - BO11T0033/25VR, come di seguito specificato:

1. uso ponte privato di lunghezza in area demaniale pari a circa 10 m identificato in parte delle aree censite al catasto terreni del Comune di Monzuno (BO) al foglio 21 - fronte mapp. 301;
2. uso area cortiliva adiacente al ponte, per una superficie complessiva di 590 mq, identificata in parte delle aree censite al catasto terreni del Comune di Monzuno (BO) al foglio 27 - fronte mapp. 159 e foglio 21 - fronte mapp. 301;

2) di prendere atto:

- della rinuncia parziale dei medesimi titolari alla concessione di occupazione di area demaniale ad uso area cortiliva rilasciata con Determina Arape n. 2292 del 19/05/2020 - BO10T0284/25RC, corso d'acqua Torrente Setta e Rio Bacchio, nel Comune di Monzuno (BO) in località Bellaria, in parte delle aree censite al catasto terreni del Comune di Monzuno (BO), Foglio 21 - antistante mappale 301 e foglio 27 - antistante mappale 159
- dell'autocertificazione comprensiva di documentazione fotografica trasmessa dai concessionari uscenti e assunta al prot. PG.2025.209047 del 25/11/2025, di ottemperanza delle prescrizioni di concessione, di rimozione delle opere di occupazione demaniale e di corretto ripristino dei luoghi;

3) di stabilire la scadenza della concessione in variante - BO11T0033/25VR **al 31/12/2037** ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

4) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

5) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'Autorizzazione Idraulica rilasciata dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna, rilasciata con nota acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2026.104306 del 09/06/2026, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

6) di stabilire che il canone annuale, per l'uso assimilabile a "ponte privato ed area cortiliva", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 354,68** per l'anno 2026, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli

interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di stabilire che la cauzione della concessione oggetto di variante - BO11T0033/25VR, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in **€ 354,68**, corrispondente ad una annualità del canone stabilito ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di **€ 250,00**, per un importo aggiuntivo di **€ 104,68**, è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11) di stabilire che la cauzione della concessione oggetto di rinuncia - BO10T0284/25RC può essere svincolato in quanto le obbligazioni discendenti dalla concessione sono state adempiute;

12) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

13) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

14) di notificare il presente provvedimento ai richiedenti e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Settore Affari Generali, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti connessi alla concessione oggetto di rinuncia - BO10T0284/25RC relativi alla restituzione dell'importo complessivo di **€ 276,36** (versato in data 04/03/2011 € 125,00 (BO10T0284) e in data 11/05/2020 €

151,36 (BO10T0184/17RN01)) a favore di "Regione Emilia-Romagna" a titolo di deposito cauzionale;

- all'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile,

per gli aspetti di competenza;

15) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, Sezione Territoriale Città Metropolitana;

17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile dell'Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale, richiesta da Lagazzi Giulietta (C.F. LGZGTT40C70C2650), Filippini Micaela (C.F. FLPACL68R62A944B), Filippini Annalisa (C.F. FLPNLS64M62A944O).

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Rio Bacchio;

Comune: Monzuno (BO), località Bellaria, al foglio 27 - fronte mapp. 159 e foglio 21 - fronte mapp. 301;

Concessione di occupazione demaniale ad uso:

- ponte privato di accesso a proprietà privata, lunghezza circa 10m;
- area cortiliva di 590 mq adiacente al ponte per uso accessorio all'attraversamento;

Pratica n. **BO11T0033/25VR**

Domanda assunta al prot. PG.2025.209088 del 25/11/2025;

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale dei terreni in oggetto come indicato nella documentazione allegata alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e

dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica;

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente;

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario;

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità della concessione, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'Atto e la scadenza è fissata al **31/12/2037** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di

sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza, nei termini indicati dall'Art.18 della L.R. n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'Amministrazione concedente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il ripristino dei

luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la **decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna, rilasciata con nota acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2026.104306 del 09/06/2026, trasmessa al titolare in allegato al presente atto con la relativa planimetria approvata dall'agenzia (**Allegato 1**).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.